

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO – A TEMPO DETERMINATO - DI PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE DEL SSR

RICHIESTA CHIARIMENTI	RISCONTRO
<p>Q 13 Spett.le Ente, si chiede conferma che NON sia obbligatorio effettuare sopralluogo. Grazie</p>	Si conferma
<p>Q 14 Spett.le Ente, tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che, a differenza di quanto riportato nel Capitolato, potranno essere fatturate al loro verificarsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le ore relative alle assenze 2. il rateo su ferie e permessi annuali retribuiti "goduti", ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore <p>La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.</p> <p>Grazie</p>	<p>In risposta a tale quesito non si fornisce conferma, e pertanto le voci indicate non potranno essere fatturate al loro verificarsi.</p> <p>Si tenga conto che nel determinare la base d'asta oraria – aggio a vantaggio dell'agenzia aggiudicataria – si è tenuto conto del fatto che queste voci sono a carico dell'affidatario (si veda l'art. 4) la quale di fatto "cope" tali oneri. Verranno forniti – a breve – i tassi di assenza aggiornati.</p>
<p>Q 15 Spett.le Ente, si chiede conferma che sia possibile offrire un margine d'Agenzia diverso per ogni lotto. Grazie</p>	Si conferma

<p>Q16</p> <p>RICHIESTA ULTERIORE CHIARIMENTI DI NATURA TECNICA</p> <p>Con riferimento al criterio di valutazione "PT2 - a) - i) CV, esperienze e gestioni precedenti dei membri del Team specifiche al settore sanitario e funzionali all'erogazione dei LEA" , SI CHIEDE CONFIRMA CHE il riferimento ai LEA sia un refuso. In caso positivo, si chiede quindi di rettificare il criterio</p>	<p>Si tenga conto che i LEA (Livelli essenziali di assistenza) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini.</p> <p>Il criterio di valutazione <i>PT2 – a) - i) CV, esperienze e gestioni precedenti dei membri del Team specifiche al settore sanitario e funzionali all'erogazione dei LEA</i>, così come indicato, è stato inserito in quanto si presuppone che il lavoro del TEAM (i cui membri abbiano CV, esperienze precedenti specifiche nel settore sanitario) concorre in maniera indiretta all'erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda committente, e quindi del SSR.</p> <p>Pertanto non si ravvisa l'opportunità di rettificare il criterio.</p>
<p>Q 17</p> <p>Richiesta chiarimento</p> <p>1) Si chiede conferma che a differenza dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività non godute -compresi nel calcolo relativo alla costruzione del costo orario pubblicato negli atti di gara e che ogni somministrato "matura" nel corso della durata contrattuale-,i ratei accantonati su ferie e permessi per ex festività "goduti" -che, a differenza dei primi, non sono compresi nel calcolo relativo al costo orario di cui sopra ma che dovranno essere regolarmente rendicontati in fattura al fine di poter procedere al relativo assoggettamento IRAP- possano venir fatturati alla stessa tariffa dell'ora ordinaria.</p> <p>2) Si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che, come previsto dall'art. 33 comma 2 del d. lgs. 81/2015, saranno rimborsati all'aggiudicatario tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori somministrati. Sul punto giova ricordare a Codesta Stazione Appaltante che la previsione richiamata è norma inderogabile di legge che pone a carico dell'utilizzatore un obbligo di rimborso non negoziabile, tanto che il mancato rispetto potrebbe comportare un vero e proprio inadempimento da parte dell'utilizzatore, il quale si rifiuti di pagare importi dovuti ex lege. Le somme oggetto di rimborso, infatti, sono competenze dirette dei lavoratori impiegati dall'utilizzatore per le proprie esigenze, che di conseguenza non possono essere ribaltate sull'aggiudicatario, il quale si troverebbe costretto a far fronte in proprio al pagamento degli oneri contributivi e retributivi ed andando di fatto a gravare sull'economia della commessa.</p> <p>3) Si chiede di conoscere la percentuale del tasso di assenteismo con specifico riferimento alle seguenti voci di assenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ferie - festività godute 	<p>1) Non si conferma. Possono essere fatturate le festività infrasettimanali godute dal personale somministrato, fatturabili separatamente senza riconoscimento dell'aggio orario. Si veda il riscontro al Q 14.</p> <p>2) Non si conferma. Si veda il riscontro al quesito n.14. Verranno forniti a breve i tassi di assenza affinchè possano essere presentate offerte remunerative per gli O.E, con specifico riferimento alle voci di assenza richieste.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - permessi retribuiti - permessi conto istituto (legge 104, maternità, ecc) - malattia <p>Grazie</p>	
<p>Q18 richiesta chiarimenti</p> <p>L'art. "6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale" del disciplinare prevede come requisito di partecipazione l'"esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n.3 servizi oggetto dell'appalto" e successivamente stabilisce che "Il requisito è stato definito in relazione alla capacità dell'operatore economico di gestire il servizio oggetto della procedura presso Enti del SSN ovvero in cui sia prevista la conoscenza del CCNL del comparto sanità". Si chiede di chiarire se i servizi che soddisfano il requisito siano quelli di somministrazione di personale (come già chiarito dalla risposta n. 4 del 07/01/2025) espletati esclusivamente a favore di Enti del SSN ovvero di clienti che applichino il CCNL Comparto Sanità. Si richiede cortesemente una risposta esplicita, in quanto il quesito riguarda requisiti di partecipazione.</p>	<p>Posto che la locuzione "servizi analoghi" non si identifica con "servizi identici", si conferma quanto già chiarito nella risposta n.4 del 07/01/2025, e cioè che per "n.3 servizi oggetto dell'appalto" si intende far riferimento al servizio di somministrazione di lavoro nella sua accezione generale; tale requisito, così esposto, è volto a valutare la capacità dell'O.E. in relazione al presente appalto.</p>
<p>Q19 Lunghezza offerta tecnica</p> <p>in relazione all'offerta – Art.16 del Disciplinare – si richiede di chiarire quale sia la lunghezza massima, poiché nello stesso articolo a pag.31 viene indicata una "lunghezza massima di 30 (trenta pagine) pagine" e successivamente a pag.32 si richiede un progetto di formato "non superiore alle 20 pagine".</p>	<p>Si veda il riscontro del 08/01/25 al quesito n.6 e il riscontro del 17/01/25 al quesito n.9, punto n.2.</p> <p>Trattasi di refuso. Il numero massimo di pagine del progetto tecnico è 30, compresi indice e copertina.</p> <p>2. Il progetto tecnico è di 30 pagine, pertanto tutti gli elementi utili per la valutazione devono essere ivi presenti; in ogni caso possono essere forniti ulteriori allegati, oltre a quelli citati in disciplinare, che non concorreranno al limite delle facciate</p>